

Francesco Cezza
AVVOCATO

10 AGO. 2022

ON.LE TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

E CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'

DELLA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Per: la Dott.ssa Irene SCIURTI, nata a Grottaglie (Taranto) il 13.09.1991 e residente in San Marzano di San Giuseppe (Taranto), alla via Trieste n. 45 (C.F. SCRRN191P53E205W), ai fini del presente atto elettivamente domiciliata in Maglie (Lecce), alla via Piave n. 51, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Cezza (C.F. CZZFNC75S13E815D), che la rappresenta e difende in virtù di procura, redatta su foglio separato, che si deposita in via telematica unitamente al presente atto, da considerarsi apposta in calce allo stesso, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento a mezzo fax al n.0836/312735 ovvero a mezzo l'indirizzo cezza.francesco@ordavvle.legalmail.it

- ricorrente -


CONTRO

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, in persona del Direttore Generale legale rappresentate p.t., con sede in Bari, al Lungomare Starita n.6 (C.F. e P.I. 06534340721)

- resistente -

NONCHE'

nei confronti di tutti i controinteressati, ovvero di tutti i partecipanti alla



Via Piave, n. 51 - (73024) MAGLIE (Le) - Tel./Fax 0836/312735
cell. 338/8235144 PEC: cezza.francesco@ordavvle.legalmail.it

10 AGO. 2022

Prot. N. 102888/2022



procedura di mobilità volontaria extraregionale compartimentale tra Aziende ed Enti Pubblici del Servizio Sanitario Nazionale e/o Enti equiparati, ai sensi dell'art. 52 del CCNL del Comparto del 21.05.2018, per la copertura di n.566 posti di C.P.S. "Infermiere", di cui n.283 riservati alla mobilità regionale e n. 283 riservati alla mobilità extraregionale, indetta con deliberazione n.2141 del 31.10.2019 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari **(all.1)**, che potrebbero essere pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso,

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria dell'Avviso pubblico di mobilità volontaria per soli titoli indetto, con deliberazione n.2141 del 31.10.2019 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari (all.1), per la copertura di n. 566 posti di C.P.S. "Infermiere", per i posti riservati alla mobilità extraregionale, nella posizione n.194 con punteggio pari a 15,4333 o comunque nella diversa e più favorevole posizione che dovesse risultare di giustizia sulla scorta del diverso e più favorevole punteggio cui dovesse risultare avere diritto, nonché

PER LA CONDANNA

dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari all'inserimento della ricorrente nella graduatoria de qua, nella posizione n.194 con punteggio pari a 15,4333 o comunque nella diversa e più favorevole posizione che dovesse risultare di giustizia sulla scorta del diverso e più favorevole punteggio cui dovesse risultare avere diritto.

* * *



FATTO

1. La Dott.ssa Irene Sciurri ha conseguito, in data 03.12.2015, la laurea in Infermieristica presso l'Università di Modena e Reggio Emilia (voto 94/100), ed è iscritta (con il n.3913) all'Albo tenuto presso l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto.

2. La ricorrente ha prestato, nel profilo C.P.S. "Infermiere", i seguenti servizi:

- dal 01.08.2016 al 31.07.2017 presso l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto, Ospedale "M. Giannuzzi" di Manduria (Taranto), Reparto di Nefrologia, con contratto di lavoro a tempo determinato;

- dal 15.03.2018 al 07.07.2019 presso l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce, DSS di Campi Salentina (Lecce), Reparto di Dialisi, con contratto di lavoro a tempo determinato.

Dal 08.07.2019, la stessa è stata assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, e presta attualmente servizio presso l'Ospedale "Bellaria", Reparto di Dialisi, con sede in Bologna, in via Altura n.3.

3. Con deliberazione n.2141 del 31.10.2019 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari (all.1), è stato indetto l'Avviso pubblico, per soli titoli, di mobilità volontaria compartimentale tra Aziende ed Enti Pubblici del Servizio Sanitario Nazionale e/o Enti equiparati, ai sensi dell'art. 52 del CCNL del Comparto del 21.05.2018, per la copertura di n.566 posti di C.P.S. "Infermiere", di cui n.283 riservati alla mobilità regionale e n.283 riservati alla mobilità extraregionale, con la formazione di due distinte graduatorie.



Francesco Cezza
AVVOCATO

L'Avviso pubblico (all.1), dopo aver previsto, tra i requisiti di ammissione, l'essere «dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno presso Enti pubblici e Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale e/o Enti equiparati di cui al combinato disposto dell'art.15 undecies del D.lgs 502/92 e dell'art.18 c.2 del D.L. n.148/17 con. in L.n.127/17, inquadrati nel profilo professionale messo a selezione» (art.2), ha contemplato i criteri per la valutazione dei titoli, disponendo che la Commissione esaminatrice avrebbe disposto di un punteggio massimo di 50 punti, ripartiti in «1) anzianità di servizio nel medesimo profilo professionale a tempo determinato e/o indeterminato presso Enti pubblici del SSN e/o Enti equiparati fino ad un massimo di 20 punti (1 punto per anno); 2) Titoli accademici e di studio 10 punti; 3) Pubblicazioni 5 punti [...]; 4) Curriculum formativo e professionale punti 15.» (art. 7).

Con la medesima deliberazione (all.1), è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 566 posti di Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere cat. D.

4. La ricorrente, in data 17.01.2020, ha inoltrato, con modalità telematica, la domanda di partecipazione al suindicato avviso di mobilità extraregionale **(all.2)**, dichiarando:

- di possedere i requisiti richiesti per l'ammissione (riquadro A);
- di aver eseguito il versamento del contributo necessario per la stessa partecipazione (riquadro B);
- di essere in possesso della laurea in Infermieristica, conseguita presso l'Università di Modena e Reggio Emilia (voto 94/100) (riquadro C);



Francesco Cezza
AVVOCATO

- di essere iscritta (con il n.3913) all'Albo tenuto presso l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto (riquadro D);
- di essere in servizio, con decorrenza dal 08.07.2019, presso l'Ospedale "Bellaria", Reparto di Dialisi, Bologna, in virtù di contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna (riquadro E);
- di avere il seguente ordine di preferenza per le sedi: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto; Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce; Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brindisi; Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari; Istituto Tumori "I.R.C.C.S." Giovanni Paolo II di Bari; Azienda Universitaria Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari; Ospedale Specializzato in Gastroenterologia "Saverio de Bellis" I.R.C.C.S. di Castellana Grotte (Bari); Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Foggia; Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia; Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Barletta Andria (riquadro F);
- di aver svolto, nel profilo C.P.S. "Infermiere", in aggiunta al servizio in essere (riquadro E), ulteriori servizi, con contratto di lavoro a tempo determinato, presso l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto, Ospedale "M. Giannuzzi" di Manduria (Taranto), Reparto di Nefrologia (dal 01.08.2016 al 31.07.2017) e presso l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce, DSS di Campi Salentina (Lecce), Reparto di Dialisi (dal 15.03.2018 al 07.07.2019) (riquadro I);
- di aver partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento attinenti al profilo:
 - 1) La sedazione terminale palliativa: aspetti clinici ed etici, Zadig, piattaforma



Francesco Cezza
AVVOCATO

FAD, (01.03.2016); 2) Gestione delle linee venose, Zading s.r.l., piattaforma FAD (19.04.2016); 3) L'evidence based practice nelle procedure infermieristiche, Zading s.r.l., piattaforma FAD (20.05.2016); 4) L'umanizzazione necessaria: tra norma giuridica e prassi sanitaria, Sala Convegni Parco delle Querce, Taranto (16.12.2016); 5) Il paziente disfagico: valutazione e gestione, Zading s.r.l., piattaforma FAD (01.03.2017); 6) Tracheostomia: gestione del paziente, Zading s.r.l., piattaforma FAD (23.08.2017); 7) La cura dei curanti, Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, Università degli Studi di Bari, Facoltà di Giurisprudenza, Taranto (19.12.2017); 8) L'aderenza alla terapia farmacologica: casi e problemi, Zading s.r.l., piattaforma FAD (26.11.2018); 9) La gastrostomia endoscopica percutanea: istruzioni per l'uso, Zading s.r.l., piattaforma FAD (26.11.2018); 10) Stomie intestinali: gestione del paziente, Zading s.r.l., piattaforma FAD (26.11.2018); 11) Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed economico. Programmare e realizzare azioni per migliorare le coperture vaccinali, Zading s.r.l., piattaforma FAD (27.11.2018); 12) Evoluzione del servizio sanitario nazionale - Diritto alla salute e sostenibilità economica - Effetti sul sistema, Sala Convegni Hotel Zenit, Lecce (30.11.2018); 13) Medicazioni avanzate e biofilm, Izeos s.r.l., piattaforma FAD (03.01.2019); 14) Il linfoma di Hodgkin, Axenso s.r.l., piattaforma FAD (04.01.2019); 15) Il sovrappeso e le sue complicazioni nella donna, Axenso s.r.l., piattaforma FAD (05.01.2019); 16) Il carattere venoso centrale per emodialisi, Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce, Presidio Ospedaliero di Galatina (Lecce) (28.03.2019); 17) Complicanze cardiovascolari e della fistola artero-venosa nell'iperparatiroidismo, Azienda



Francesco Cezza
AVVOCATO

Sanitaria Locale della Provincia di Lecce, Polo Didattico, Lecce (03.05.2019);
18) L'infermiere e le cure palliative, Zading s.r.l, piattaforma FAD (21.07.2019);
19) Gli effetti della Legge 24/2017 sulla responsabilità professionale degli infermieri, Zading s.r.l, piattaforma FAD (30.07.2019); 20) Prevenire, riconoscere e disinnescare l'aggressività e la violenza contro gli operatori della salute, Zading s.r.l, piattaforma FAD (28.09.2019); 21) Proteggere dall'influenza con la vaccinazione, li edizione, Axenso s.r.l., piattaforma FAD (10.11.2019); 22) La legge Gelli-Bianco dalla teoria alla pratica. Metodologie di lavoro, Project & Communication s.r.l., piattaforma FAD (11.11.2019); 23) Anemia sideropenica, Metis s.r.l., piattaforma FAD (11.11.2019); 24) Assistenza infermieristica in emodialisi - Aspetti teorici per la abilitazione alla tecniche dialitiche 2019, Università di Bologna, Policlinico di Sant'Orsola, Bologna (dal 14.11.2019 al 17.11.2019).

5. La Commissione Esaminatrice, sulla scorta di una valutazione dei titoli, sottesi alla domanda prodotta dalla Dott.ssa Irene Sciurti (all.2), non soltanto adottata in violazione di quanto prescritto dall'art.11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27.03.2001 n.220, ma anche palesemente errata sul piano logico-giuridico, ha assegnato, alla ricorrente, il punteggio totale di 2,6409, così composto: titoli di servizio (massimo 20 punti): 2,3330; titoli accademici e di studio (massimo 10 punti): 0,0000; pubblicazioni (massimo 5 punti): 0,0000; curriculum formativo e professionale (massimo 15 punti): 0,3076; Aggiunte decurtazioni: 0,0000.

6. In ragione di tale illegittima, errata, valutazione, l'istante è stata collocata, nell'ambito della graduatoria di mobilità extraregionale relativa



Francesco Cezza
AVVOCATO

all'avviso di mobilità de quo (all.1), dapprima al n.1218 (deliberazione n.1283 del 01.10.2020 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari) **(all.3)** e successivamente al n.1220 (deliberazione n.1513 del 05.11.2020 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari) **(all. 4)**.

7. Con deliberazione n.1703 del 14.12.2020 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari **(all. 5)**, si è proceduto alla rimodulazione dei posti da assegnare alla mobilità regionale (253) ed extraregionale (265), sono stati nominati i relativi vincitori, ed è stato previsto che «in caso di eventuale rinuncia da parte di uno o più candidati dichiarati vincitori della presente procedura di mobilità, si procederà con lo scorrimento della graduatoria fino alla concorrenza dei posti da attribuire alla mobilità, secondo l'ordine della stessa.».

8. Con comunicazione PEC del 17.03.2022 **(all.6)** del sottoscritto procuratore, l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è stata invitata e diffidata alla rettifica della graduatoria definitiva relativa all'avviso di mobilità volontaria extraregionale, per soli titoli, oggetto del presente giudizio, previo esatto ricalcolo del punteggio attribuito alla ricorrente, alla regolare, completa, attivazione della procedura di mobilità, al reclutamento del personale infermieristico mediante scorrimento della stessa graduatoria, con precedenza rispetto alla procedura concorsuale (all.1) ed alle procedure di stabilizzazione dei soggetti (c.d. precari) assunti con contratto di lavoro "a termine" (o comunque "flessibile").

9. Con nota prot. n.46884 del 05.04.2022 **(all. 7)**, l'Azienda Sanitaria Locale



Francesco Cezza
AVVOCATO

della Provincia di Bari ha comunicato di non poter «accogliere la domanda di rettifica della graduatoria relativa alla procedura di mobilità volontaria per n.566 CPS Infermieri di che trattasi, in quanto la valutazione dei titoli è stata correttamente effettuata sulla base dei criteri indicati nel bando e le contestazioni sul punto sono assolutamente generiche e prive di fondamento.».

10. Con il punteggio totale (illegittimo ed infondato) di 2,6409, nell'ambito della graduatoria di mobilità volontaria extraregionale, la Dott.ssa Irene Sciurti continua ad occupare la posizione n.1220 della graduatoria (all.4), restando così esclusa da ogni possibile incarico.

* * *

DIRITTO

1. Giurisdizione del Giudice Ordinario.

La legge attribuisce la cognizione della controversia, oggetto del presente giudizio, alla giurisdizione del Giudice Ordinario.

L'art. 63 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n.165, invero, devolve al «giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» (comma 1), fatta eccezione per le controversie «relative a comportamenti antisindacali» (comma 3), alle «procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni», nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, per quelle relative a particolari rapporti di lavoro (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera



Francesco Cezza
AVVOCATO

diplomatica e della carriera prefettizia) (comma 4).

In particolare, la controversia de qua verte in materia di mobilità volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni (specificamente tra Enti pubblici e Aziende pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale e/o Enti equiparati), disciplinata dall'art. 30 del Decreto Legislativo 30.03.2001 n.165, ai sensi del quale «le Amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre Amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento [...]».

Come ribadito, di recente, dalla Suprema Corte, «Deve [...] essere data continuità ai principi affermati da queste Sezioni Unite che, con riferimento al tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, art.30, hanno affermato "che integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, art.63, comma 4."(cfr Cass S.U. n.32624/2018, n.33213/2018).» (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 30.07.2020, n. 16452).

E ciò quand'anche il procedimento di mobilità fosse caratterizzato da forme di pubblicità e dalla previsione di una comparazione delle posizioni di più soggetti "concorrenti", atteso che la «esistenza di una commissione per



Francesco Cezza
AVVOCATO

l'esame delle domande, dei curricula con l'attribuzione di un punteggio, nonché il successivo colloquio conoscitivo, non valgono a modificare la natura della procedura per passaggio diretto essendo tale procedura finalizzata ad accertare il possesso da parte dei candidati dei requisiti e delle competenze professionali richieste al fine di selezionare il soggetto più idoneo all'incarico e ben potendo l'ente fissare preventivamente i criteri di scelta o i punteggi attribuibili a garanzia della trasparenza e correttezza delle operazioni di individuazione del candidato.» (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 30.07.2020, n.16452).

Né, diversamente opinando, potrebbe affermarsi la giurisdizione del Giudice Amministrativo, con qualifica della posizione sostanziale, azionata dalla ricorrente, quale "interesse legittimo di diritto privato", atteso da una parte che la stessa non è altro che un diritto soggettivo perfetto (Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 01.10.2003, n.14625), dall'altro che «in tema di lavoro pubblico "contrattualizzato" non sono configurabili situazioni di interesse legittimo con specifico riguardo ad ipotesi di procedura di mobilità del personale [...] qualificando come diritto soggettivo l'interesse pregiudicato da decisioni assunte in esito a procedimenti riconducibili all'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento per il vizio prodotto dalla illegittimità di un atto amministrativo presupposto (cfr. Cass. Sez. un., 27 dicembre 2011 n. 28800)» (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 28.09.2020, n. 5637).

D'altro canto, la giurisdizione di Giudice Ordinario non può essere intesa



Francesco Cezza
AVVOCATO

quale deficit di tutela, potendo essere sottoposto, al sindacato giurisdizionale dello stesso, in funzione di giudice del Lavoro, l'esercizio dei poteri discrezionali del datore di lavoro, sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede, applicabili anche all'attività di diritto privato alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 14.04.2008, n.9814; Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 23.01.2004, n.1252), secondo il noto fenomeno di "osmosi" tra attività privatistica e pubblicistica.

Anche la giurisprudenza amministrativa si è consolidata nel senso della sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario, integrando la mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e, quindi, una cessione del contratto di lavoro del dipendente tra amministrazione di provenienza e amministrazione di destinazione, senza costituzione di un nuovo rapporto di pubblico impiego o di una nuova assunzione a seguito di procedura selettiva concorsuale, ma semplice modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già esistente, con continuità del suo contenuto (Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 28.09.2020, n.5637; nello stesso senso, ex multis, Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, 18.02.2020, n.2181; Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, 26.10.2010, n.2346; Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione di Cagliari, 20.06.2010, n.1695; Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Bari, 24.06.2010, n.2660; Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione di Milano, 12.09.2009, n.3714; Tribunale Amministrativo Regionale per il



Piemonte, Sezione di Torino, 14.11.2008, n.2897; Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione di Napoli, 09.09.2008, n.10060; Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione di Venezia, 24.01.2007, n.192).

2. Competenza territoriale del Giudice adito.

Si evidenzia, altresì, che la competenza territoriale a conoscere del presente giudizio risulta incardinata innanzi al Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, atteso che l'art.413 c.p.c., V comma (introdotto dall'art.40 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.80) stabilisce che «Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto».

La norma innanzi indicata ha introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art.5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo



Francesco Cezza
AVVOCATO

allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art.413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Sul punto, costituisce pacifico insegnamento giurisprudenziale quello secondo cui «nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art.413 cod. proc. civ., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio, di talché il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (purché dotato di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività) e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (Cass. 29 febbraio n.3111 del 2012; Cass. 15 ottobre 2007 n.21562 del 2007);» (Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, 12.02.2020, n.3340); nello stesso senso, Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, 11.01.2019, n.506; Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, 15.03.2018, n.6458; Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, 29.02.2012, n.3111).

Orbene, la Dott.ssa Irene Sciurti è stata assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, e presta attualmente servizio presso l'Ospedale "Bellaria", Reparto di Dialisi, con sede in Bologna, in via Altura n.3.



Da qui, la competenza per territorio di Codesto On.le Tribunale.

**3.0. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 del Decreto del
Presidente della Repubblica 27.03.2001 n. 220.**

Come già innanzi esposto in punto di fatto, la Commissione Esaminatrice ha valutato i titoli, indicati dalla ricorrente in sede di proposizione della domanda (all.2), in modo difforme da quanto prescritto dall'art.11 del Decreto del Presidente della Repubblica 27.03.2001 n.220, e contrario ad ogni corretta considerazione logico-giuridica.

Da ciò è conseguita una collocazione in graduatoria della Dott.ssa Irene Sciurti (all.ti 3 e 4) evidentemente violativa della legge, errata e destituita di qualsivoglia fondamento.

Più in particolare.

3.1. Con riferimento all'anzianità di servizio.

L'avviso pubblico di mobilità ha previsto, per l'anzianità di servizio, «fino ad un massimo di 20 punti (1 punto per anno)» (all.1, art. 7, n.1).

Per quanto concerne le frazioni di anno, è noto, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, lettera a), n.3, del Decreto del Presidente della Repubblica 27.03.2001 n.220, che le stese «sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;».

Orbene, come esattamente indicato nella domanda di mobilità (all.2, riquadri E ed I) la ricorrente, al momento della proposizione della domanda medesima (all.2), risulta aver maturato la seguente anzianità di servizio:



Francesco Cezza
AVVOCATO

- 1 anno (dal 01.08.2016 al 31.07.2017) maturato presso l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto, Ospedale "M. Giannuzzi" di Manduria (Taranto), Reparto di Nefrologia, con contratto di lavoro a tempo determinato;

- 1 anno, 3 mesi e 22 giorni (dal 15.03.2018 al 07.07.2019), da computare in 1 anno e 4 mesi - in ragione della circostanza per la quale i 22 giorni continuativi, essendo frazione superiore a quindici giorni, sono da considerare mese intero (art.11, comma 1, lettera a), n.3) del Decreto del Presidente della Repubblica 27.03.2001 n.220) - maturati presso l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce, DSS di Campi Salentina (Lecce), Reparto di Dialisi, con contratto di lavoro a tempo determinato;

- 6 mesi e 10 giorni (dal 08.07.2019 al 17.01.2020) , da computare in 6 mesi - in ragione della circostanza per la quale i 10 giorni continuativi, essendo frazione inferiore a quindici giorni, non sono da considerare mese intero (art. 11, comma 1, lettera a), n.3) del Decreto del Presidente della Repubblica 27.03.2001 n. 220) - maturati presso l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, Ospedale "Bellaria", Reparto di Dialisi, di Bologna, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il tutto, per un'anzianità di servizio pari, al momento della proposizione della domanda (all.2), a 2 anni e 10 mesi.

Pertanto, alla Dott.ssa Irene Sciurti deve essere riconosciuto, a titolo di anzianità di servizio, il punteggio di 2,8333 (1 + 1 + 0,8333), in luogo di quello assegnato (in modo illegittimo ed erroneo) di 2,3330.

3.2. Con riferimento ai titoli accademici e di studio.



Francesco Cezza
AVVOCATO

L'avviso pubblico di mobilità ha previsto 10 punti per i titoli accademici e di studio, senza alcuna altra specificazione (all.1, art. 7 n.2).

Secondo quanto prescritto dall'art.11, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 27.03.2001 n.220, «i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;».

Orbene, la ricorrente ha conseguito, in data 03.12.2015, la laurea in Infermieristica presso l'Università di Modena e Reggio Emilia (voto 94/100), come correttamente indicato nella domanda di ammissione (all.2).

Pertanto, alla stessa deve essere riconosciuto, con riferimento ai titoli accademici e di studio, ed anche in ragione dell'attinenza dello stesso al profilo professionale da conferire, il punteggio (prudenziale) di 3,0000 in luogo di quello assegnato (in modo illegittimo ed erroneo) di 0,0000.

3.3. Con riferimento al curriculum formativo e professionale.

L'avviso pubblico di mobilità ha previsto 10 punti per i titoli accademici e di studio, senza alcuna altra specificazione (all.1, art. 7 n. 2).

Secondo quanto prescritto dall'art. 11, comma 1, lettera c) n.4, del Decreto del Presidente della Repubblica 27.03.2001 n.220, «a) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento



Francesco Cezza
AVVOCATO

conferiti da enti pubblici; b) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale; c) il punteggio attribuito dalla commissione e' globale e deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.».

Orbene, come già evidenziato sub 4 in punto di fatto, la ricorrente ha correttamente indicato, nella domanda di ammissione (all.2), ben 24 corsi di aggiornamento attinenti al profilo, organizzati da aziende sanitarie locali, istituzioni universitarie e società di formazione e di aggiornamento professionale, dalla stessa seguiti in un arco temporale che va dal periodo immediatamente successivo al conseguimento della laurea (marzo 2016) a quello immediatamente precedente alla presentazione della domanda (gennaio 2020) (all.2).

Pertanto, alla stessa deve essere riconosciuto, con riferimento al curriculum formativo e professionale, ed anche in ragione dell'ulteriore evidenziazione del livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della carriera, il punteggio (prudenziale) di 9,6000 (0,4 cadauno x 24) in luogo di quello assegnato (in modo illegittimo ed erroneo) di 0,3076.

3.4. Se così è, come non ci par dubbio che sia, alla Dott.ssa Irene Sciurti deve essere riconosciuto, ai fini della collocazione nella graduatoria di mobilità volontaria extraregionale, il punteggio complessivo di 15,4333 (2,8333 + 3,0000 + 9,6000) in luogo di quello assegnato (in modo illegittimo ed erroneo) di 2,6409 (all.4), con conseguente collocazione della stessa tra i vincitori della procedura di mobilità.



Ciò anche in considerazione del grave danno che subisce la stessa dal dover svolgere l'attività lavorativa ad enorme distanza tra il luogo effettivo della dimensione familiare e sociale (San Marzano di San Giuseppe, Taranto) e quello della elezione di residenza nel luogo di prestazione lavorativa (Bologna) dove attualmente si trova, disagio, questo, che sostiene da anni, con conseguente costrizione ad organizzare la propria vita con distacco dal proprio nucleo familiare e sociale.

4. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, comma 2, e 30, commi 2-bis e 2.2., del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

E' noto che l'istituto della mobilità, strumento mediante il quale si procede alla redistribuzione del personale in relazione alle esigenze delle amministrazioni pubbliche, trova fondamento negli artt.6, comma 2 («[...] Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale [...]») e 30, comma 2-bis («Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a



Francesco Cezza
AVVOCATO

quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria») del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Ed è altrettanto noto che la portata precettiva delle norme citate è rafforzata dalla previsione della nullità degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi elusivi del principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale (art. 30, comma 2.2, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165).

Sulla scorta di tali previsioni normative, costituiscono pacifici insegnamenti della giurisprudenza ordinaria, amministrativa e contabile quelli secondo cui:

- «[...] resta confermato un quadro normativo di assoluto favore per il passaggio di personale tra amministrazioni rispetto all'assunzione di nuovo personale, che non può non riverberarsi anche sul rapporto tra ricerca di personale mediante mobilità volontaria e scorrimento delle graduatorie; anche in quest'ultimo caso, infatti, pur trattandosi di procedure già espletate, rileva comunque la provvista "aggiuntiva" di nuove risorse umane, al contrario dell'altra modalità in cui la copertura dei posti si consegue attraverso un'ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio.», con la conseguenza che «[...] la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge n. 246/2005 innanzi riportata), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di una espressa nullità della



Francesco Cezza
AVVOCATO

determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale (nella cui accezione, secondo giurisprudenza consolidata, va incluso la progressione verticale dei dipendenti in categoria superiore) senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione configura un obbligo per l'amministrazione procedente.» (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 02.02.2017 n.12559);

- «[...] la preferenza accordata dall'Adunanza Plenaria nella sentenza n. 14 del 2011 allo scorrimento della graduatoria, rispetto all'indizione di una nuova procedura concorsuale, si giustifica pienamente, ma non può essere riferita al diverso caso in cui allo scorrimento della graduatoria sia preferito il ricorso alla procedura di mobilità di personale proveniente da altre Amministrazioni, atteso che la mobilità consente varie finalità, quali l'acquisizione del personale già formato, l'immediata operatività delle scelte, l'assorbimento di eventuale personale eccedentario ed i risparmi di spesa conseguenti a tutte le ricordate situazioni» (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 19.06.2018, n. 3750);

- «La mobilità si configura, dunque, come strumento per una più razionale distribuzione del personale tra le diverse amministrazioni preliminare alla decisione di bandire procedure concorsuali in ossequio al principio che, prima di procedere alla immissione, nei limiti consentiti dall'ordinamento, di nuovo personale, appare opportuno sperimentare iniziative volte ad una migliore e più razionale collocazione dei dipendenti già in servizio presso amministrazioni diverse.."(SS.RR. in sede di controllo Deliberazione n. 53/2010 [...]), ed «è da preferire allo scorrimento delle graduatorie per ragioni di



contenimento della spesa: con la mobilità, infatti, la copertura dei posti si consegue attraverso un'ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio, mentre con lo scorrimento, pur trattandosi di procedure già espletate, si determina comunque la provvista "aggiuntiva" di nuove risorse umane.» (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, deliberazione n. 189/2018/PAR).

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appare evidente che il diritto soggettivo della ricorrente alla positiva definizione della procedura di mobilità risulta, ulteriormente, compromesso:

- da una parte, dall'avvenuta indizione, con la medesima deliberazione n.2141 del 31.10.2019 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari (all.1), del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n.566 posti di Collaboratore Professionale Sanitario-Infermiere cat. D, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.128 del 07.11.2019;

- dall'altra, dalla disposta stabilizzazione, da parte dell'azienda resistente, e come dalla stessa pubblicizzato, in data 30.06.2022, sul proprio sito istituzionale, dei soggetti (c.d. precari) assunti, anche per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con contratti di lavoro "a termine" (o comunque "flessibile"), con riferimento ai quali «L'azienda sanitaria ha concluso tutte le procedure utili alla stabilizzazione per 523 dipendenti, in servizio nella stessa ASL, che saranno assunti a tempo indeterminato» **(all.8)**.

5. Requisiti di cui all'art. 700 c.p.c.: *fumus boni iuris e periculum in mora*.

Ricorrono, nel caso di specie, entrambi i requisiti prescritti dalla legge con



riferimento alla richiesta tutela cautelare.

5.1. Con riferimento al *fumus boni iuris*.

Il *fumus boni iuris* è acclarato da tutto quanto innanzi esposto (in punto di fatto e di diritto) ed è attestato dalla produzione documentale depositata unitamente al presente ricorso.

Nei paragrafi che precedono, infatti, sono stati evidenziati i diversi profili di violazione di legge in cui è incorsa l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, con nocumento della posizione giuridica soggettiva della Dott.ssa Irene Sciurti.

Pertanto, alla stessa va riconosciuto, con riferimento alla procedura di mobilità extraregionale de qua, il diritto ad essere inserita, nell'ambito della relativa graduatoria, tra i soggetti vincitori.

Diversamente, infatti, la pubblica amministrazione sarebbe legittimata a porre in essere un atto lesivo di diritti costituzionali, oltre che emanato in violazione di norme imperative.

Pertanto, appare chiara la sussistenza del *fumus boni iuris*, avuto riguardo alla situazione giuridica di cui si chiede tutela in via d'urgenza, atteso che di fatto ad oggi la ricorrente risulta pregiudicata gravemente dalle decisioni dell'azienda resistente.

A ciò si aggiunga che *«anche a prescindere dal diritto di ciascun candidato alla corretta determinazione del punteggio e della posizione raggiunta nella graduatoria finale, pur se l'attribuzione del corretto punteggio non permette alla ricorrente di essere inserita nelle prime posizioni utili alla attribuzione della mobilità extraregionale, l'interesse ad agire*



permane poiché la graduatoria può scorrere per rinuncia di qualcuno dei 283 candidati precedenti ed, in ogni caso, ha una validità triennale e può essere utilizzata, con precedenza rispetto a nuovi concorsi pubblici, per sopperire a carenze di organico e fabbisogno di personale.» (Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, 17.02.2022 n. 91, sentenza passata in giudicato ed adottata nei confronti dell'amministrazione resistente, con riferimento alla medesima procedura di mobilità oggetto del presidente giudizio).

5.1. Con riferimento al periculum in mora.

Quanto al periculum in mora sussistono pienamente le ragioni di urgenza per accogliere la richiesta cautelare, necessitandosi di una tutela immediata ed anticipata del diritto vantato dalla Dott.ssa Irene Sciurti.

Le lungaggini del giudizio ordinario del lavoro non consentirebbero di fornire adeguata tutela alla ricorrente.

In sostanza, è proprio la natura del diritto vantato che consente di ritenere irreversibile ed irreparabile la lesione del diritto.

E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita da intendersi quale pericolo per la ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento nonché di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura



Francesco Cezza
AVVOCATO

stessa del diritto per il quale è causa, e, in particolare, del diritto della ricorrente a lavorare nella medesima sede o in sede viciniora a quella di residenza della propria famiglia.

Nella specie, dunque, è chiaro ed evidente che il periculum in mora sia ravvisabile nel pregiudizio che la Dott.ssa Irene Sciurti ha subito, atteso che l'azienda resistente, nonostante quanto sopra esposto, non ha corretto il proprio operato.

E', altresì, evidente che, la legittima assegnazione della sede in relazione al reale punteggio maturato va tutelata nell'immediatezza determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile.

Ed invero, l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari sta dando corso alla procedura di mobilità, ed allo scorrimento delle relative graduatorie, con conseguente stipula dei contratti di lavoro in favore dei soggetti collocati in posizioni utili nelle stesse (all.8).

Ma non basta.

Il danno grave e irreparabile è reso ancora più imminente dalla circostanza per la quale l'azienda resistente sta anche procedendo al reclutamento di personale infermieristico tanto con l'utilizzazione della graduatoria del concorso pubblico (all.1), quanto con la stabilizzazione dei soggetti (c.d. precari) assunti, anche per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, con contratti di lavoro "a termine" (o comunque "flessibile") **(all.9)**.

Il giudizio che ci occupa, per non precludere alla ricorrente il diritto ad ottenere il "giusto" punteggio e, conseguentemente, la "giusta"



Francesco Cezza
AVVOCATO

assegnazione in una delle sedi dalla stessa indicate, secondo l'ordine di preferenza (all.2), dovrà comportare l'accoglimento dell'invocata misura cautelare, in quanto qualsivoglia ulteriore ritardo sarebbe pregiudizievole e (come già innanzi evidenziato) determinerebbe, a carico della ricorrente, un danno grave ed irreparabile, con esposizione della stessa a pregiudizi e nocumenti, di carattere psico-sociologico ed economico, che non avrebbe dovuto (ingiustamente) sopportare qualora la pubblica amministrazione avesse effettuato tutte le operazioni di mobilità secondo i criteri, costituzionalmente sanciti, di buon andamento ed imparzialità.

Il comportamento dell'azienda resistente, che per quanto suindicato, non ha rispettato/osservato alcuni dei principi cardine dell'ordinamento giuridico, ha violato i diritti della ricorrente a livello professionale con grave incisione negativa sulla personalità della stessa per i danni causati, patrimoniali e non, attuali e futuri.

A ciò si aggiunga che sulla base di un provvedimento cautelare le operazioni di correzione dell'errore dovuto all'operato della pubblica amministrazione oggi possono essere facilmente poste in essere.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerata l'imminenza, l'attualità del pregiudizio e l'irreparabilità del danno, la richiesta misura cautelare urgente appare fondata e giustificata.

A sostegno dell'istanza cautelare si rileva che l'irreparabilità del pregiudizio, che giustifica l'accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., va intesa non solo nel senso di irreversibilità del danno alla situazione soggettiva di cui si invoca la cautela ma anche come insuscettibilità di tutela piena ed



Francesco Cezza
AVVOCATO

effettiva della situazione medesima all'esito del giudizio di merito: trattasi, in altri termini, di fattispecie che ricorre ove l'istante abbia a disposizione strumenti risarcitori per la riparazione del pregiudizio sofferto ma gli stessi non appaiano in grado di assicurare una tutela soddisfattoria completa, con conseguente determinarsi di uno "scarto intollerabile" tra danno subito e danno risarcito (Tribunale di Catanzaro, 10.2.2012; Tribunale di Lecce 08.01.2013).

Orbene, è indubbio che ogni ritardo nel riconoscere/sancire il diritto al corretto punteggio della ricorrente comporterà un danno che non è riparabile con i normali mezzi di ristoro patrimoniale apprestati dal nostro ordinamento in quanto non si tratta solo di una questione economica quanto, come detto, di una situazione complessiva che involge aspetti di carattere sociale e relazionale.

L'irreversibilità del pregiudizio è insita nella natura stessa della situazione dedotta in giudizio, senza necessità di particolari prove che ne concludano la sussistenza e l'attualità, volta, peraltro, com'è la tutela cautelare non solo a scongiurare un pericolo contingente ma anche a prevenire l'insorgenza dei pregiudizi che possano verificarsi in ragione dei tempi di giustizia.

I Tribunali investiti di problematiche analoghe a quella della ricorrente, hanno emesso provvedimenti cautelari idonei ad impedire gli effetti di simili atti illegittimi.

Sul punto sono stati emessi diversi provvedimenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi *«pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per*



Francesco Cezza
AVVOCATO

equivalente» (Tribunale di Roma, 26.01.2000; nello stesso senso, ex multis, Tribunale di Milano, 20.7.2016; Tribunale di Tivoli, 04.02.2016; Tribunale di Agrigento, 28.03.2001; Tribunale di Roma, 20.01.2011.

* * *

ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE

EX ART. 669 SEXIES, COMMA II, C.P.C.

Attesa la delicatezza e l'urgenza della tutela invocata con il presente ricorso, si chiede, all'On.le Tribunale adito, ai sensi dell'art.669 sexies, comma 2, c.p.c., l'adozione di un provvedimento cautelare inaudita altera parte, stante le esigenze di celerità e tenuto conto della circostanza che la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento.

Tutto quanto ciò premesso, la Dott.ssa Irene Sciurti, come in epigrafe rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, propone

RICORSO

ex art. 414 c.p.c., con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., a Codesto On.le Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, perché, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, previo ogni accertamento ed opportuna declaratoria del caso, disapplicati, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n.165, gli atti amministrativi illegittimi rilevanti per la decisione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

A) IN VIA CAUTELARE D'URGENZA, per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa, se del caso con decreto adottato inaudita altera parte, assunte



Francesco Cezza
AVVOCATO

ove occorra sommarie informazioni:

- accertare il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria dell'Avviso pubblico, per soli titoli, di mobilità volontaria compartimentale tra Aziende ed Enti Pubblici del Servizio Sanitario Nazionale e/o Enti equiparati, ai sensi dell'art.52 del CCNL del Comparto del 21.05.2018, per la copertura di n.566 posti di C.P.S. "Infermiere", bandito con deliberazione n.2141 del 31.10.2019 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, per i posti riservati alla mobilità extraregionale, nella posizione n.194 con punteggio pari a 15,4333 o comunque nella diversa e più favorevole posizione che dovesse risultare di giustizia, sulla scorta del diverso e più favorevole punteggio di cui dovesse risultare avere diritto;

- ordinare e/o condannare l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., all'inserimento della ricorrente nella graduatoria innanzi indicata, nella posizione n.194 con punteggio pari a 15,4333 o comunque nella diversa e più favorevole posizione che dovesse risultare di giustizia, sulla scorta del diverso e più favorevole punteggio di cui dovesse risultare avere diritto;

- ordinare e/o condannare l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., a procedere, così come previsto dalla disciplina positiva, al reclutamento del personale infermieristico mediante l'utilizzo della procedura di mobilità innanzi indicata, con scorrimento della relativa graduatoria, anche con inclusione dei soggetti risultati idonei ma non vincitori, con precedenza rispetto alla procedura concorsuale indetta con deliberazione n.2141 del 31.10.2019 del Direttore



Francesco Cezza
AVVOCATO

Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari ed alle procedure di stabilizzazione dei soggetti (c.d. precari) assunti con contratto di lavoro "a termine" (o comunque "flessibile");

- adottare, comunque, ogni altro provvedimento d'urgenza opportuno e/o necessario che dovesse apparire, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo dalla ricorrente, nonché ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

B) IN VIA PRINCIPALE, per le ragioni esposte in narrativa nonché previa convocazione delle parti:

- accertare il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria dell'Avviso pubblico, per soli titoli, di mobilità volontaria compartimentale tra Aziende ed Enti Pubblici del Servizio Sanitario Nazionale e/o Enti equiparati, ai sensi dell'art.52 del CCNL del Comparto del 21.05.2018, per la copertura di n.566 posti di C.P.S. "Infermiere", bandito con deliberazione n.2141 del 31.10.2019 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, per i posti riservati alla mobilità extraregionale, nella posizione n.194 con punteggio pari a 15,4333 o comunque nella diversa e più favorevole posizione che dovesse risultare di giustizia, sulla scorta del diverso e più favorevole punteggio di cui dovesse risultare avere diritto;

- ordinare e/o condannare l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., all'inserimento della ricorrente nella graduatoria innanzi indicata, nella posizione n.194 con punteggio pari a 15,4333 o comunque nella diversa e più favorevole posizione che dovesse risultare di giustizia, sulla scorta del diverso e più favorevole punteggio di cui



Francesco Cezza
AVVOCATO

dovesse risultare avere diritto;

- ordinare e/o condannare l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., a procedere, così come previsto dalla disciplina positiva, al reclutamento del personale infermieristico mediante l'utilizzo della procedura di mobilità innanzi indicata, con scorrimento della relativa graduatoria, anche con inclusione dei soggetti risultati idonei ma non vincitori, con precedenza rispetto alla procedura concorsuale indetta con deliberazione n.2141 del 31.10.2019 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari ed alle procedure di stabilizzazione dei soggetti (c.d. precari) assunti con contratto di lavoro "a termine" (o comunque "flessibile");

C) IN OGNI CASO, condannare l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Si depositano i seguenti documenti: 1) Deliberazione n. 2141 del 31.10.2019 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari; 2) Domanda di partecipazione all'avviso di mobilità extraregionale; 3) Deliberazione n.1283 del 01.10.2020 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari; 4) Deliberazione n. 1513 del 05.11.2020 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari; 5) Deliberazione n.1703 del 14.12.2020 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari; 6) Comunicazione PEC del 17.03.2022 dell'Avv. Francesco Cezza; 7) Nota prot. n.46884 del 05.04.2022 dell'Azienda



Francesco Cezza
AVVOCATO

Sanitaria Locale della Provincia di Bari; 8) Deliberazione n.235 del 22.03.2022 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari; 9) Pubblicazione del 30.06.2022 sul sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari.

Con espressa riserva di proporre ulteriori domande nel corso del giudizio e differenti azioni a salvaguardia di ogni diritto della ricorrente eventualmente non ricompreso e azionato con il presente ricorso.

La Dott.ssa Iene Sciurti, sotto la personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n. 445 per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara che nell'anno 2021, precedente a quello di instaurazione del presente giudizio, il reddito costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compresa l'istante (imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi), è stato inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 Decreto del Presidente della Repubblica 30.05.2002 n.115 e cioè lo scrivente ed ogni componente della famiglia non hanno avuto un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito superiore ad € 34.107,72.

Con ogni salvezza.

Maglie, 19 luglio 2022

Avv. Francesco Cezza

* * *

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE

Via Piave, n. 51 - (73024) MAGLIE (Le) - Tel./Fax 0836/312735
cell. 338/8235144 PEC: cezza.francesco@ordavvle.legalmail.it



Francesco Cezza
AVVOCATO

MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Francesco Cezza, difensore, nel procedimento oggetto del present ricorso, della Dott.ssa Irene Sciurti come da procura depositata in busta telematica,

PREMESSO

- che il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria relativa dell'Avviso pubblico di mobilità volontaria per soli titoli indetto, con deliberazione n.2141 del 31.10.2019 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari (all.1), per la copertura di n.566 posti di C.P.S. "Infermiere", per i posti riservati alla mobilità extraregionale, nella posizione n. 194 con punteggio pari a 15,4333 o comunque più favorevole che dovesse risultare di giustizia;

- che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i concorrenti della procedura potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che, in virtù del reinserimento della ricorrente nelle vigenti graduatorie di mobilità volontaria, per la copertura di n.566 posti di C.P.S."Infermiere", per i posti riservati alla mobilità extraregionale, sarebbero scavalcati in graduatoria e per punteggio dalla ricorrente;

- che, pertanto, va integrato il contraddittorio nei confronti di costoro ex art.102 c.p.c.;

- che costituisce consolidato orientamento nella giurisprudenza di legittimità quello, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali, allorquando, come nella fattispecie, l'istante chieda la riformulazione della



Francesco Cezza
AVVOCATO

graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va escluso solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (per tutte, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 17.01.2017, n.988; Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 10.06.2010, n.13968);

- che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione del rilevante numero dei destinatari, ma anche per l'impossibilità di identificare gli infermieri candidati presenti nella graduatorie suddette;

- che, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il giudice anche d'ufficio può prescrivere che la notificazione dell'atto sia eseguito in modo diverso da quello stabilito dalla legge;

- che «l'elevato numero dei controinteressati e le particolari difficoltà nella identificazione di costoro, le esigenze di economia processuale, rapidità e maggiore conoscibilità dell'atto notificando, impongono di autorizzare la notifica ai controinteressati con la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia intimata nell'apposita area tematica del ricorso, della memoria di costituzione della stessa P.a. e del presente provvedimento, come già disposto in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza di merito (cfr in termini giurisprudenza di Sezione costante, ed a ultimo decreto Trib Bari del 14.5.2015



Francesco Cezza
AVVOCATO

e Trib Venezia 21.5.2012 in materia di scuola);» (Tribunale di Bari, 18.11.2019);

CHIEDE

che codesto On.le Tribunale di Bologna, voglia, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., autorizzare la notificazione, ai controinteressati, del ricorso, e del pedissequo provvedimento giudiziale, con modalità diverse da quelle previste dalla legge, e, in particolare, a mezzo della pubblicazione degli stessi sul sito internet dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, nell'apposita area tematica.

Con ogni salvezza.

Maglie, 19 luglio 2022

Avv. Francesco Cezza



N. R.G. Lav. 1334/2022

com. 4109



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

DECRETO DI FISSAZIONE DELLA PRIMA UDIENZA DI DISCUSSIONE

La Presidente f.f., dott. Maria Luisa Pugliese

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c,

F I S S A

per la comparizione personale delle parti e la discussione dell'istanza cautelare davanti al Giudice assegnatario della controversia dott. Maurizio Marchesini (che provvederà alla fissazione dell'udienza ex art. 414 c.p.c.) l'udienza del 25/8/2022 alle ore 11:45; concede termine per la notifica alla parte resistente entro il 17.8.2022.

Bologna, 27.7.2022

La Presidente F.F.

Maria Luisa Pugliese

Handwritten signature of Maria Luisa Pugliese

Large handwritten signature of Maria Luisa Pugliese



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto **Avv. FRANCESCO CEZZA**, codice fiscale: **CZZFNC75S13E815D**, iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Lecce, in ragione del disposto della L. 53/94 e succ. mod., quale difensore di **IRENE SCIURTI** (CF: SCRRNI91P53E205W), in virtù della procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.

NOTIFICA

unitamente alla presente relazione i seguenti allegati:

sciurti asl bari ricorso ex art. 414 c.p.c..pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico, contenente ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale domanda cautelare e istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c.

e

attoACQ.pdf, copia informatica estratta dal fascicolo telematico, contenente provvedimento di fissazione dell'udienza, in data 25/08/2022, emesso dal Tribunale di Bologna nel giudizio iscritto al N.r.g. 1387/2022

a **Azienda Sanitaria Locale Della Provincia Di Bari** (P.IVA: 06534340721) all'indirizzo di posta elettronica certificata ***protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it*** estratto dal registro delle pubbliche amministrazioni.

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012 che gli allegati, ***sciurti asl bari ricorso ex art. 414 c.p.c..pdf***, contenente ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale domanda cautelare e istanza per la determinazione delle modalità della notificazione ex art. 151 c.p.c., e ***attoACQ.pdf***, contenente provvedimento di fissazione dell'udienza, in data 25/08/2022, emesso dal Tribunale di Bologna nel giudizio iscritto al N.r.g. 1387/2022, sono conformi ai corrispondenti documenti contenuti nel fascicolo informatico dal quale sono stati estratti.

MAGLIE (Le), 09/08/2022

Firmato digitalmente da **Avv. FRANCESCO CEZZA**
Firmato digitalmente da: CEZZA FRANCESCO
Ragione Sociale: ORDINE AVVOCATI DI LECCE
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI DI LECCE
Data: 09/08/2022 13:29:46

Estratto messaggio Email

NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994

Email Ricevuta da: CEZZA.FRANCESCO@ORDAVVLE.LEGALMAIL.IT

Data e Ora Email: 09/08/2022 13:36:17

Attenzione
Il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.
Gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notifica.
La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata.

576/28

12 AGO. 2022

4/586
21 luglio
16 AGO. 2022

Francesco Ceza
AVVOCATO

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto Avv. Francesco Ceza, difensore e procuratore della Dott.ssa **Irene SCIURTI**, nata a Grottaglie (Taranto) il 13.09.1991 e residente in San Marzano di San Giuseppe (Taranto), alla via Trieste n. 45 (C.F. SCRRNI91P53E205W), giusta procura in atti del fascicolo pendente innanzi al Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1334/2022 R.G., che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento a mezzo fax al n.0836/312735 ovvero a mezzo l'indirizzo ceza.francesco@ordavvle.legalmail.it

PREMESSO

- che la Dott.ssa Irene Sciurtti ha promosso, innanzi al Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, e nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, in persona del Direttore Generale legale rappresentate p.t., ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., (all. 1) per l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria dell'Avviso pubblico di mobilità volontaria per soli titoli indetto, con deliberazione n.2141 del 31.10.2019 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari (all. 1), per la copertura di n. 566 posti di C.P.S. "Infermiere", per i posti riservati alla mobilità extraregionale, nella posizione n.194 con punteggio pari a 15,4333 o comunque nella diversa e più favorevole posizione che dovesse risultare di giustizia sulla scorta del diverso e più favorevole punteggio cui dovesse risultare avere diritto, nonché per la condanna della stessa Azienda all'inserimento della ricorrente nella graduatoria de qua, nella posizione n.194 con punteggio pari a 15,4333 o

Post. N. 103973/2022 12 AGO. 2022

A.S.L. BA - BARI (CA)
U.O. C/REL. - Spazio Com. Bur. Legale
15 AGO. 2022
ARRIVO

Via Piave, n. 51 - (73024) MAGLIE (Le) - Tel./Fax 0836/312735
cell. 338/8235144 PEC: ceza.francesco@ordavvle.legalmail.it

Francesco Cezza
AVVOCATO

comunque nella diversa e più favorevole posizione che dovesse risultare di giustizia sulla scorta del diverso e più favorevole punteggio cui dovesse risultare avere diritto;

- che, con il medesimo ricorso, è stata chiesta l'autorizzazione alla notificazione, ai controinteressati, del ricorso e del pedissequo provvedimento giudiziale, con modalità diverse da quelle previste dalla legge, e, in particolare, a mezzo della pubblicazione degli stessi sul sito *internet* dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, nell'apposita area tematica;

- che il suindicato ricorso è stato contraddistinto con il n. 1334/2002 R.G. (Giudice Dott. Maurizio Marchesini);

- che, con decreto 27.07.2022, del Presidente F.F. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, Dott.ssa Maria Luisa Pugliese (all. 2), è stata fissata, per la comparizione personale delle parti e la discussione dell'istanza cautelare, l'udienza del 25.08.2022, ore 11.45 (Giudice Dott. Maurizio Marchesini);

- che con decreto 01.08.2022 del Giudice Dott. Maurizio Marchesini (all. 3) è stata autorizzata la notificazione, ai controinteressati, del ricorso e del decreto 27.07.2022 (all. 2) «*mediante l'inserimento degli stessi sul sito Web dell'USL di Bari*»;

Tutto quanto ciò premesso, il sottoscritto Avv. Francesco Cezza, nella qualità di difensore e procuratore della Dott.ssa Irene Sciurti, in ottemperanza al decreto 01.08.2022 del Giudice Dott. Maurizio Marchesini (all. 3), formula

ISTANZA

di notificazione per pubblici proclami del suindicato ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., nonché dei

Francesco Cezza
A V V O C A T O

decreto 27.07.2022, del Presidente F.F. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, Dott.ssa Maria Luisa Pugliese (all. 2),, a mezzo della pubblicazione degli stessi sul sito *internet* dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, nell'apposita area tematica, precisando quanto segue:

A. Il giudizio è pendente innanzi al Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro (n. 1334/2002 R.G.; Giudice Dott. Maurizio Marchesini);

B. L'udienza, per la comparizione personale delle parti e la discussione dell'istanza cautelare, è fissata per il giorno 25.08.2022, ore 11.45 (Giudice Dott. Maurizio Marchesini);

C. Il giudizio è stato promosso dalla Dott.ssa Irene Sciurfi nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, in persona del Direttore Generale legale rappresentate p.t., nonché nei confronti di tutti i controinteressati, così come indicati nominalmente nelle graduatorie allegate alle delibere di cui appresso;

D. Ad ogni effetto di legge, unitamente alla presente istanza, si allega il ricorso introduttivo, il cui testo costituisce parte integrale e sostanziale della presente istanza e si intende qui integralmente riportato e trascritto, con i relativi allegati;

E. I nominativi dei controinteressati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente istanza e si intendono qui integralmente riportati e trascritti, così come ricavabili dalle graduatorie approvate;

F. Ai fini, pertanto, dell'adempimento alle prescrizioni del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, nonché ai fini dell'esatta indicazione dei nominativi dei controinteressati si allegano alla presente istanza: 1) Ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.; 2) Decreto

Francesco Cezza
AVVOCATO

27.07.2022, del Presidente F.F. del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, Dott.ssa Maria Luisa Pugliese; 3) Decreto 01.08.2022 del Giudice Dott. Maurizio Marchesini; 4) Deliberazione n. 2141 del 31.10.2019 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari; 5) Domanda di partecipazione all'avviso di mobilità extraregionale; 6) Deliberazione n. 1283 del 01.10.2020 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari; 7) Deliberazione n. 1513 del 05.11.2020 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari; 8) Deliberazione n. 1703 del 14.12.2020 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari; 9) Comunicazione PEC del 17.03.2022 dell'Avv. Francesco Cezza; 10) Nota prof. n. 46884 del 05.04.2022 dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari; 11) Deliberazione n. 235 del 22.03.2022 del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari; 12) Pubblicazione del 30.06.2022 sul sito istituzionale dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari.

All'esito della pubblicazione si prega di trasmettere allo scrivente avvocato l'attestazione di avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale dell'azienda intimata della presente istanza e dei relativi allegati.

Con ogni salvezza.

Maglie, 8 agosto 2022

Firmato digitalmente da: CEZZA FRANCESCO
Ruolo: Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI DI LECCE
Data: 10/08/2022 18:12:38

N. R.G. Lav. 1334/2022

com. 4109



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

DECRETO DI FISSAZIONE DELLA PRIMA UDIENZA DI DISCUSSIONE

La Presidente f.f., dott. Maria Luisa Pugliese

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c,

F I S S A

per la comparizione personale delle parti e la discussione dell'istanza cautelare davanti al Giudice assegnatario della controversia dott. Maurizio Marchesini (che provvederà alla fissazione dell'udienza ex art. 414 c.p.c.) l'udienza del 25/8/2022 alle ore 11:45; concede termine per la notifica alla parte resistente entro il 17.8.2022.

Bologna, 27.7.2022

La Presidente F.F.

Maria Luisa Pugliese



N. R.G. 1387/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. r.g. **1387/2022** promossa da:

IRENE SCIURTI

RICORRENTE

Contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

RESISTENTE

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, visti gli atti del procedimento in epigrafe, vista l'istanza di notifica del ricorso e del decreto per pubblici proclami, con modalità diverse da quelle di cui all'art. 151 cpc, autorizza la notifica del ricorso e del decreto del 27-07-2022, esclusivamente per i controinteressati, mediante l'inserimento degli stessi sul sito Web del dell'USL di Bari.

Si comunichi

Bologna 01-08-2022

Il Giudice
Dott. Maurizio Marchesini